Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 dicembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1322**.
Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . Pag. 6231

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1323**.
Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi ». Pag. 6231

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1324**.
Sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55. Pag. 6231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1325**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 6232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1326**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 6232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1327**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 6233

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila Pag. 6234

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Varese . . . . Pag. 6234

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza . . . . Pag. 6234

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza . . . . Pag. 6235

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1965.
Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nell'intero territorio della provincia di Viterbo, ed in parte del territorio delle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Brescia, Pavia, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Udine, Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Perugia, Terni, Latina, Rieti, Roma Chieti, L'Aquila, Pescara, Benevento, Caserta, Napoli, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Nuoro, e del circondario di Pordenone. Pag. 6235

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Salyodina » flacone, della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3991/R) Pag. 6237

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.
Soppressione del bollettario per le giocate al lotto del tipo da L. 50 . . . . Pag. 6237

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.
Determinazione dei requisiti delle abitazioni da acquistare di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 . . . . Pag. 6237

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.
Determinazione dei criteri preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 . . . . Pag. 6238

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.
Determinazione del prezzo massimo, per metro quadrato e per metro cubo, degli alloggi da acquistare e costruire, nonchè della incidenza massima del costo delle aree, di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 . . . . Pag. 6238

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.
Autorizzazione al Banco San Marco, con sede in Venezia, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Venezia, San Donà di Piave, Chioggia e Jesolo, tutti in provincia di Venezia . . . . . Pag. 6239

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Elenco n. 54 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposto con decreto ministeriale n. 3978/R in data 15 ottobre 1965 . . . . Pag. 6240

Ministero delle finanze:

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 19 aprile 1965 al 25 aprile 1965 Pag. 6244

Errata-corrige . . . . Pag. 6247

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Calcolo numerico con elementi di programmazione » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari . . . Pag. 6247

Vacanza della cattedra di « Genetica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna . . . . Pag. 6247

Vacanza della cattedra convenzionata di « Politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa . . . . Pag. 6247

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6247

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6248

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6249

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 6249

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Diario e sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965. Pag. 6249

Avvocatura generale dello Stato: Concorso per esame teorico-pratico a nove posti di sostituto avvocato dello Stato. Pag. 6249

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei-ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, indetti con decreto ministeriale 28 settembre 1964 . . . . Pag. 6251

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964 . . . Pag. 6252

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964 . . . Pag. 6252

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962 . . . . Pag. 6252

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale . . . . Pag. 6252

Ufficio medico provinciale di Benevento: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento . . . . Pag. 6252

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 310 DEL 13 DICEMBRE 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della provincia di La Spezia.

(8322)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1322.

Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 21 dicembre 1955, n. 1339, sono devolute — a decorrere dall'anno 1964 — per il 50 per cento alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali utilizzerà tali somme per il perseguimento delle sue finalità e in maggior misura per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico.

Tali aziende saranno affidate, con gli opportuni controlli, prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che ne facciano domanda.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1323.

Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara « Garibaldi », ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave « Nino Bixio », è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinunzia della cooperativa marinara « Garibaldi » a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato.

Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato al compimento degli atti richiesti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 novembre 1965, n. 1324.

Sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati dipendenti dal Ministero dell'interno, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero dell'interno la somma di lire 8.500.000.000.

Art. 2.

Le rimanenze di fondi di complessive lire 8.500.000.000 accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 dai funzionari delegati dipendenti dal Ministero dell'interno, dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le mo-

dalità per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi, di cui agli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1325**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Economia e politica agraria ».

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Diritto dell'economia ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Tecnica delle assicurazioni sociali » muta denominazione in « Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali ».

Art. 27, relativo agli istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è modificato nel senso che l'Istituto giuridico è soppresso, mentre vengono creati i seguenti nuovi istituti:

Istituto di diritto privato;
Istituto di diritto pubblico;
Istituto di scienze assicurative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1326**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Storia dei partiti e dei movimenti politici ».

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Teoria dello sviluppo economico;
Economia del lavoro;
Organizzazione aziendale;
Storia della moneta e della banca;
Diritto tributario.

Dopo l'art. 31, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti presso la Facoltà di Economia e commercio.

Art. 32. — Alla Facoltà di Economia e commercio sono annessi i seguenti istituti:

1) Istituto di Economia aziendale, al quale fanno capo gli insegnamenti, di Ragioneria generale ed ap-

plicata, Tecnica bancaria e professionale, Tecnica industriale e commerciale, Contabilità di Stato, nonchè eventuali corsi complementari di materie aziendali che venissero in seguito deliberati;

2) Istituto di Scienze economiche, al quale fanno capo gli insegnamenti di Economia politica, Politica economica e finanziaria, Economia e Politica agraria, Scienza delle finanze e Diritto finanziario, Econometrica, Economia dei trasporti, Contabilità nazionale, Organizzazione internazionale ed eventuali altri corsi di materie economiche che venissero in seguito deliberati;

3) Istituto di Storia economica, del quale fanno parte gli insegnamenti di Storia economica e di Storia delle dottrine economiche, nonchè eventuali altri corsi di materie storiche che venissero in seguito deliberati;

4) Istituto di Diritto, del quale fanno parte gli insegnamenti di Diritto commerciale, Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto del lavoro, Diritto industriale, Diritto amministrativo, Diritto internazionale, Diritto fallimentare, ed eventuali altri corsi di materie giuridiche che venissero in seguito deliberati;

5) Istituto di Matematica generale e finanziaria, che comprende le materie di Matematica generale e di Matematica finanziaria;

6) Istituto di Scienze statistiche e demografiche, del quale fanno parte gli insegnamenti di Statistica, Statistica economica, Demografia e sociologia.

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di « Lingua e letteratura ungherese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1965, n. **1327**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto tributario;
Sociologia.

Art. 8, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che l'esame di « Istituzioni di diritto privato » è propedeutico anche nei confronti di quelli di « Diritto amministrativo » e di « Diritto fallimentare ».

Art. 24. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere l'insegnamento di « Lingua serbo-croata » muta denominazione in quella di « Lingua e letteratura serbocroata ».

Art. 28. — All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di Economia e commercio è aggiunto il seguente:
« Seminario di studi matematici e finanziari ».

Art. 160. — L'ordinamento della scuola di specializzazione in oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro:

La scuola ha la durata di quattro anni.

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di sedici.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi d'indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio, della sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria, 1ª parte.

4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria, 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare una dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

Gui

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila numero 16218/B, datata 1° luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Donati Ugo, presidente della citata Commissione, e il dottor Jorio Luigi, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con l'avv. Botta Mario e il dott. Antonucci Mario;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Botta Mario e il dott. Antonucci Mario sono nominati: il primo, presidente della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dottor Donati Ugo e del dott. Jorio Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9662)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese numero 8917, datata 21 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè collocato a riposo — l'avv. Treves Marco Giuseppe, presidente della citata Commissione, con il dott. Alberti Isidoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alberti Isidoro è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Varese, in sostituzione dell'avv. Treves Marco Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9676)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Viste le note del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza numeri 7625 e 7626, datate 27 aprile 1965, con le quali viene prospettata la necessità di sostituire il perito agrario Busana Lindo e il sig. Bari Luigi — membri della citata Commissione quali rappresentanti, il primo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, il secondo, dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) — rispettivamente con il dott. Bartoli Luigi e il sig. Ruaro Tino;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Bartoli Luigi e il sig. Ruaro Tino sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza — quali rappresentanti, il primo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, il secondo della C.I.S.L. — in sostituzione, rispettivamente, del perito agrario Busana Lindo e del signor Bari Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9678)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza numero 13753, datata 26 agosto 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — l'ingegnere capo Borrelli Antonio, membro della citata Commissione, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile di Vicenza, con l'ingegnere principale Beni Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

L'ingegnere principale Beni Luigi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile di Vicenza, in sostituzione dell'ingegnere capo Borrelli Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9679)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1965.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nell'intero territorio della provincia di Viterbo, ed in parte del territorio delle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Brescia, Pavia, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Udine, Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Perugia, Terni, Latina, Rieti, Roma, Chieti, L'Aquila, Pescara, Benevento, Caserta, Napoli, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Nuoro, e del circondario di Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo agosto-ottobre 1965 nelle Provincie sottoindicate rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge:

Viterbo;

Asti, limitatamente al territorio dei comuni di Baldichieri, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calliano, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Isola d'Asti, Maranzana, Monbaldone, Mombercelli, Montemagno, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Serole, Villafranca d'Asti;

Cuneo, limitatamente al territorio dei comuni di Barolo, La Morra, Monforte d'Alba, Novello, Serralunga d'Alba;

Novara, limitatamente al territorio dei comuni di Borgolavezzaro, Briona, Cerano, Fara Novarese, Tornaco, Vespolate;

Vercelli, limitatamente al territorio dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Bianzè, Crova, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Livorno Ferraris, Oldenico, Ronsecco, San Giacomo V., Tricerro, Trino, Villarboit;

Genova, limitatamente al territorio dei comuni di Bargagli, Borzonasca, Davagna, Lumarzo, San Colombano Certenoli;

Brescia, limitatamente al territorio dei comuni di Codegolo, Edolo, Gardone Riviera, Gargnano, Sellero, Toscolano Maderno;

Pavia, limitatamente al territorio dei comuni di Albuzzano, Belgioioso, Copiano, Corteolona, Filighera, Genzone, Torre dei Negri, Vistarino;

Bolzano, limitatamente al territorio dei comuni di Campo Tures, Dobbiaco, Egna, Gargazzone, Moso in Passiria, Ora, Postal, Predoi, Rifiano, Salorno, San Candido, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Scena, Sesto, Terlano, Vadena, Valle Aurina, Valle di Casies, Vipiteno;

Trento, limitatamente al territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Borgo Val Sugana, Brentonico, Cagnò, Calliano, Cis, Cloz, Faedo, Flavon, Isera, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nanno, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pomarolo, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Tassullo, Terres, Trento, Tuenno, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana;

Belluno, limitatamente al territorio dei comuni di Farra d'Alpago, Gosaldo, San Pietro Cadore, Santo Stefano di Cadore;

Padova, limitatamente al territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra;

Rovigo, limitatamente al territorio dei comuni di Adria, Badia Polesine, Bergantino, Calto, Canaro, Ceregnano, Crespino, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Castelnuovo Bariano, Contarina, Corbola, Donada, Fiesso Umbertiano, Loreo, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Polesella, Porto Tolle, Rosolina, Salara, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Villadose, Villanova Marchesana;

Treviso, limitatamente al territorio dei comuni di Breda di Piave, Cimadolmo, Crocetta del Montello, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Moriago, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pederobba, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Biagio di Callalta, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, Zenson di Piave;

Venezia, limitatamente al territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagitaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Iesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Stra;

Vicenza, limitatamente al territorio dei comuni di Rossano Veneto, Valstagna;

Udine, limitatamente al territorio dei comuni di Amaro, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte, Enemonzo, Fagagna, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Latisana, Maiano, Martignacco, Moimacco, Moruzzo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Pasian di Prato, Povoletto, Precenicco, Reana del Roiale, Remanzac-

co, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Pietro al Natisone, Sedegliano, Socchieve, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Tricesimo, Udine, Varmo, Villa Vicentina;

Pordenone - Circondario, limitatamente al territorio dei comuni di Brugnera, Cordenons, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pordenone, Prata di Pordenone, San Vito al Tagliamento;

Bologna, limitatamente al territorio dei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Casal Fiumanese, Castel San Pietro, Galliera, Pianoro, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Zola Predosa;

Ferrara, limitatamente al territorio dei comuni di Argenta, Berra, Cento, Copparo, Jolanda di Savoia, Migliarino, Tresigallo;

Modena, limitatamente al territorio del comune di Castelfranco Emilia;

Ravenna, limitatamente al territorio dei comuni di Conselice, Cotignola, Lugo, Ravenna;

Arezzo, limitatamente al territorio dei comuni di Lucignano, Pieve Santo Stefano;

Firenze, limitatamente al territorio dei comuni di Greve, Montespertoli, Prato;

Livorno, limitatamente al territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo;

Lucca, limitatamente al territorio dei comuni di Barga, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Porcari, San Romano, Sillano, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Collemandina;

Pisa, limitatamente al territorio dei comuni di Casale Marittimo, Cascina, Montecatini V. C., San Giuliano Terme, Pisa, Pomarance, Vecchiano, Volterra;

Siena, limitatamente al territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena;

Perugia, limitatamente al territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Citerna, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Giustino, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Todi, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Vallo di Nera, Città di Castello;

Terni, limitatamente al territorio dei comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Attigliano, Castel Viscardo, Fabro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Otricoli, Penna in Teverina;

Latina, limitatamente al territorio dei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Formia, Gaeta, Latina, Sabaudia;

Rieti, limitatamente al territorio dei comuni di Accumoli, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorosi, Cantalice, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collevecchio, Configni, Colli sul Velino, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Magliano Sabina, Mompeo, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Rivodutri, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Vacone;

Roma, limitatamente al territorio dei comuni di Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiano Romano, Filacciano, Monte Libretti, Monterotondo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Roma, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Zagarolo;

Chieti, limitatamente al territorio dei comuni di Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Schiavi di Abruzzo, Torrebruna, Tufillo;

L'Aquila, limitatamente al territorio dei comuni di Aielli, Avezzano, Bisegna, Capistrello, Celano, Cerchio, Collarmele, Gioia dei Marsi, Lecce ne' Marsi, Luco ne' Marsi, Opi, Ortona de' Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Scontrone, Trasacco, Villetta Barrea;

Pescara, limitatamente al territorio dei comuni di Brittoli, Castiglione a Casauria, Cepagatti, Loreto Aprutino, Manoppello, Moscufo, Pianella;

Benevento, limitatamente al territorio dei comuni di Arpaise, Ceppaloni;

Caserta, limitatamente al territorio dei comuni di Carinola, Falciano del Massico, San Cipriano d'Aversa, Sessa Aurunca;

Napoli, limitatamente al territorio dei comuni di Agerola, Barano d'Ischia, Caivano, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Camp., Grumo Nevano, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Villaricca;

Taranto, limitatamente al territorio del comune di Avetrana;

Catanzaro, limitatamente al territorio dei comuni di Cirò Marina, Cirò Superiore, Crucoli, Nicastro, Rocca di Neto, Sambiase, Santa Severina, Sant'Eufemia la Mezzia;

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Cariati, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Cetraro, Civita Lungro, Cleto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Diamante, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lungro, Luzzi, Maierà, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Rosito C. S., Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Sangineto, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Scalacoeli, Scalea, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana;

Cagliari, limitatamente al territorio del comune di San Sperate;

Nuoro, limitatamente al territorio dei comuni di Bari Sardo, Gairo, Ierzu, Lanusei, Loceri, Osini, Tertenia;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e

per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole, ricadenti nelle zone sopraelencate, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo agosto-ottobre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9925)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Salyodina » flacone, della ditta Piciter di Milano. (Decreto di revoca n. 3991/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 giugno 1960, con il quale veniva registrata al n. 17.494 la specialità medicinale « Salyodina », nella confezione flacone da gr. 180, a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici, con sede in Milano, via Durer, 3, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che, da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Salyodina » nella confezione da gr. 180, registrata al n. 17.494 con decreto in data 4 giugno 1960, a nome della ditta Piciter - Laboratori farmaceutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9705)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Soppressione del bollettario per le giocate al lotto del tipo da L. 50.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giocate al lotto del tipo da L. 50;

Decreta:

A decorrere dal 3 gennaio 1966 è soppresso il bollettario per le giocate al lotto del tipo da L. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(9789)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Determinazione dei requisiti delle abitazioni da acquistare di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 2 luglio 1949, n. 408;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1961, che reca norme sulle caratteristiche delle abitazioni non di lusso;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, che reca norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Vista la legge 1° novembre 1965, n. 1179, che ha convertito in legge, con modificazioni, il succitato decreto-legge n. 1022;

Visto l'art. 4 della citata legge, con il quale è autorizzata la concessione di mutui anche per l'acquisto di abitazioni già costruite;

Visto l'art. 8 della stessa legge, con il quale si stabilisce che per le abitazioni da acquistare ai sensi dell'art. 4 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a stabilirne con propri decreti i requisiti secondo le situazioni locali anche in deroga a quanto disposto dall'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408;

Ritenuta l'opportunità di consentire una superficie maggiore di quella prevista dal citato art. 5 e di prescindere dal numero delle stanze in rapporto alla superficie stessa pure prescritto dallo stesso art. 5;

Considerata l'opportunità di ammettere l'ascensore anche per stabili che hanno più di due piani;

Ritenuta l'opportunità di riferirsi alle situazioni locali per quanto riguarda le opere, le forniture e gli impianti;

Considerato che l'acquisto di abitazioni di superficie maggiore a quella stabilita dal presente decreto può essere consentita per le famiglie di più di sette membri entro i limiti indicati dal penultimo comma dell'art. 5 della citata legge 2 luglio 1949, n. 408;

Decreta:

1) La superficie massima ammissibile per abitazione è stabilita, indipendentemente dal numero delle stanze e dei vani componenti l'abitazione stessa, in mq. 130;

2) sono ammessi i doppi servizi;

3) è ammesso l'impianto di ascensore per gli stabili che hanno più di due piani;

4) è ammesso l'uso di materiali normalmente non consentiti nella costruzione delle abitazioni di tipo popolare, purchè trattisi di materiali di impiego comune secondo gli usi locali.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10062)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Determinazione dei criteri preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Vista la legge 1° novembre 1965, n. 1179, che ha convertito in legge, con modificazioni, il succitato decreto-legge n. 1022;

Considerato che l'art. 10 della richiamata legge numero 1179 dopo aver stabilito, tra l'altro, che sono preferite, in ordine di presentazione, le domande che si riferiscono a costruzioni nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e che abbiano i costi meno elevati, prevede altresì che altri criteri preferenziali, subordinatamente ai due precedentemente indicati, potranno essere stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici;

Ravvisata l'opportunità di stabilire detti altri criteri preferenziali;

Decreta:

Articolo unico.

Costituiscono titolo di preferenza ai fini dell'accoglimento delle domande di mutuo presentate ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 1022 e legge di conversione n. 1179, subordinatamente a quelli già previsti all'art. 10 della legge stessa:

a) per tutte le categorie di soggetti previsti dall'art. 9:

il possesso al momento della presentazione della domanda della licenza edilizia comunale purchè originariamente intestata al richiedente il mutuo, non costituendo invece titolo preferenziale la licenza che abbia formato oggetto di voltura;

la minore incidenza del costo dell'area di sedime sul costo dell'abitazione;

b) per le categorie di cui alla lettera *a*) dell'art. 9, anche:

il minore reddito annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare;

l'anzianità — per quanto riguarda le cooperative — della loro costituzione.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Determinazione del prezzo massimo, per metro quadrato e per metro cubo, degli alloggi da acquistare e costruire, nonchè della incidenza massima del costo delle aree, di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Vista la legge 1° novembre 1965, n. 1179, che ha convertito in legge, con modificazioni, il succitato decreto-legge n. 1022;

Visto l'art. 8 con il quale si stabilisce che per le abitazioni da acquistare o da costruire con i benefici del decreto anzidetto il Ministro per i lavori pubblici deve stabilirne con propri decreti, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo per metro quadrato e per metro cubo, nonchè l'incidenza massima del costo delle aree;

Ritenuta l'opportunità di determinare il prezzo massimo per le abitazioni da costruire con riferimento al metro quadrato comprensivo del costo dell'area e per le abitazioni già costruite con riferimento a metro cubo esclusa l'incidenza del costo dell'area;

Visti i costi di costruzione correnti per opere di edilizia economica e popolare nelle varie Provincie;

Considerato che la possibilità di costruire una autorimessa di mc. 25 e la possibilità di eseguire rifiniture che pur non facendo perdere alle abitazioni le caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ne migliorano la qualità;

Visto il decreto che per quanto riguarda le abitazioni già costruite fissa deroghe alle caratteristiche di cui all'art. 5 della citata legge 2 luglio 1949, n. 408;

Ritenuto che l'incidenza massima del costo delle area è da determinare soltanto nei confronti delle abitazioni da costruire;

Decreta:

Art. 1.

Per le abitazioni già costruite il prezzo massimo d'acquisto a metro quadrato di superficie utile, incluso il costo dell'area, è stabilito:

A) per il Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia:

a) in L. 100.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 95.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 80.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 70.000 al mq. nei Comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

B) per il Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio:

a) in L. 100.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione oltre i 500.000 abitanti;

b) in L. 85.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 75.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 70.000 al mq. nei Comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

C) per la Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna:

a) in L. 95.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti

b) in L. 75.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 70.000 al mq. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti:

d) in L. 65.000 al mq. nei Comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Art. 2.

Per le abitazioni da costruire il prezzo massimo a metro cubo, escluso il costo dell'area, è determinato

A) per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia:

a) in L. 16.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione oltre i 500.000 abitanti;

b) in L. 15.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 14.000 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 12.500 al mc. nei Comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

B) per il Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio:

a) in L. 16.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti

b) in L. 14.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti,

c) in L. 13.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 12.500 al mc. nei Comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

C) per la Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

a) in L. 15.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 13.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 12.500 al mc. nei Comuni capoluoghi (di Provincia) con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e in quelli non capoluogo con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) in L. 12.000 al mc. nei Comuni non capoluoghi con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Art. 3.

Per le abitazioni nelle zone sismiche di 1ª e 2ª categoria i prezzi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10% e del 5%.

Art. 4.

L'incidenza del costo dell'area sul prezzo a metro cubo fissato al precedente art. 2 è determinato nella misura massima del 20%.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10063)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Autorizzazione al Banco San Marco, con sede in Venezia, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Venezia, San Donà di Piave, Chioggia e Jesolo, tutti in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Vista la domanda presentata dal Banco San Marco, con sede a Venezia;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco San Marco, con sede a Venezia, è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Venezia, San Donà di Piave, Chioggia e Jesolo, tutti in provincia di Venezia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco San Marco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 54 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3978/R in data 15 ottobre 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Salbiolo*, 12 fiale × 3 cc. di 2° grado tipo chinoiodato; 12 fiale × 1 cc. di 1° grado tipo liposolubile; 12 fiale × 1,5 cc. di 2° grado tipo liposolubile; 12 fiale × 2 cc. di 3° grado tipo liposolubile; 3 fiale × 1 cc. per laringoiatria	Biosedra (già registrata a nome della ditta Ist. Neoterapico Italiano), Bologna, via delle Fragole, 49	26- 5-1950	3433	8- 5-1964 27- 2-1964
2	*Salbiolo*, 10 fiale × 4 cc. di 4° grado	Id.	26- 5-1950 8- 1-1957	3433/3	8- 5-1964
3	*Salbiolo*, 2 supposte da gr. 1,2	Istituto Neoterapico Italiano, Bologna, via delle Fragole, n. 49	27- 3-1954	3433/A	8- 1-1963
4	*Bronchio Fagos* (già Bronchio della ditta SAIFE), 30 e 40 pastiglie zuccherine all'efedrina (gommose espettoranti balsamiche)	Prodotti Zanardi (già registrata a nome della ditta S.A.I.F.E. di Reggio Emilia) Bologna, via della Villa, 17-19	13- 8-1958 5- 4-1960	112/A	19- 3-1965
5	*Ormotest*, 5 fiale × 1 cc. da mgr. 5; 5 fiale × 2 cc. da mgr. 10; 3 fiale × 3 cc. da mgr. 25	Ist. Biologico Dessy, Firenze, via S. Domenico, 107	6- 8-1952	6872	22- 6-1965
6	*Coni auricolari antiallergici*, 6 coni auricolari × gr. 0,25	Falorni, Firenze, via G. Bechi n. 3	5-12-1959	16104	15- 4-1965
7	*Coni auricolari antibiotici*, 12 coni × gr. 0,250 .	Id.	19-11-1958	16398	15- 4-1965
8	*Coni auricolari composti*, 6 coni × mg. 250 . .	Id.	19-11-1959	16105	15- 4-1965
9	*Atropil* (collirio), flacone contagocce da 10 cc. .	Id.	16- 5-1960	14997	15- 4-1965
10	*Bleusone* (collirio), flacone gocce × ml. 10 . .	Id.	19-11-1959	15774	15- 4-1965
11	*Syntobiase*, flaconi da 25 e da 100 cc., gocce per uso orale	Chemische Fabrix Schweizerhall A. G. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta dott. Stroder & C., Firenze, via di Ripoli, 207	10- 3-1954	8706	17- 3-1965
12	*Tim-chinol*, 6 fiale × 2 cc. per adulti	Drumon Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Hanover Farmaceutici, Mantova, via Torelli, 16	15-11-1961 13- 9-1962	18942	8- 2-1965
13	*Tim-chinol*, 6 fiale × 2 cc. per bambini	Id.	15-11-1961 13- 9-1962	18942/1	8- 2-1965
14	*Tim-chinol*, 6 supposte da gr., 2,5 per adulti . .	Id.	15-11-1961 13- 9-1962	18942/A	8- 2-1965
15	*Tim-chinol*, 6 supposte da gr. 1,8 per bambini . .	Id.	15-11-1961 13- 9-1962	18942/A-1	8- 2-1965
16	*Endomugolio calcio C*, 5 fiale × 10 cc.	A. Angiolini e C. (già a nome della ditta Mugolio di Picollo) Milano, via Balzaretti n. 11	2- 5-1955	9984/A	18- 6-1965
17	*Micin-Arfe*, (categoria con streptomicina), flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente da 3 cc.	A.P.O. - Antibiotico Pharm-Organisation (già a nome della ditta Ist. Chim. Biolog. Triestino), viale Zara, 58, Milano	9-12-1960	14800/A	20- 2-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
18	*Superneurina*, 3 e 10 fiale da 2 cc. × mg. 100 . .	A.P.O. - Antibiotico Pharm-Organisation (già a nome della ditta Ist. Chim. Biolog. Triestino), viale Zara, 58, Milano	19- 5-1956 5- 9-1956	11170	3- 6-1965
19	*Red-500*, 5 fiale × 1 cc. da mcg. 500	Aristochimica, Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 146	12-12-1961 29- 9-1962	19576	8 -5-1965
20	*Robelvit A* (iniettabile), flacone da 10 cc. × 100.000 U.I., 3, 5 e 10 fiale da 1 cc. × 100.000 U.I.	Chemil (già registrata nome della ditta Roger Bellon) Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43	3- 6-1955	7813	26- 8-1965
21	*Cesatin con Reserpina* (categoria), flacone gocce da 25 cc.	Ist. De Angeli, Milano, via Serio, 15	11- 8-1959	13621/B	28- 8-1965
22	*Citostasina*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	4- 8-1956	11482	14- 7-1965
23	*Palusil*, 20 compresse da gr. 0,10	Id.	4- 8-1949	2218	28- 8-1965
24	*Salicilamide De Angeli*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	25- 9-1957	5252/B	28- 8-1965
25	*Salicilamide De Angeli*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	25- 9-1957	5252/C	28- 8-1965
26	*Sulfalex*, 3 fiale × 5 cc.	Id.	4- 9-1957	12933/B	28- 8-1965
27	*Streptosil Guanidina*, 20 compresse da gr. 0,50 . .	Id.	10- 7-1946	469	14- 7-1965
28	*Streptosil Tiazolo*, 12 compresse da gr. 0,25; 3 fiale da 5 cc. al 20 %	Id.	24- 8-1950	3683	15- 7-1965
29	*Streptosil Tiazolo*, 12 candelette vaginali da gr. 1,40	Id.	30- 6-1954	3683/B	15- 7-1965
30	*Streptosil Tiazolo* (uso veterinario), fiala da 10 cc. al 20%; fiala da 20 cc. al 20%; fiala da 50 cc al 20%	Id.	21- 7-1954	3683/C	15- 7-1965
31	*Streptosil Tiazolo* (categoria), 6 ovuli vaginali .	Id.	8- 9-1954	3683/E	15- 7-1965
32	*Endo D2 calcico*, 6 fiale × 2 cc.; 6 fiale × 5 cc.; 6 fiale × 10 cc.	Dompè Farmaceutici, Milano, via S. Martino, 12	8- 7-1952	6716	9- 7-1965
33	*Endo D2 calcico*, 10 supposte per adulti; 10 supposte per bambini	Id.	8-10-1952	6716/A	9- 7-1965
34	*Gonacrina* (uso veterinario), 1 fiala da gr. 1 di polvere; 1 flacone da gr. 10 di polvere	Farmaceutici Italia, Milano, viale Bezzi, 24	19- 6-1949	2130	21- 5-1965
35	*Kilios*, 30 capsule	Farmaceutici Italia (già registrata a nome della ditta Farmalabor) Milano, via E. Bezzi, 24	16-10-1959 30- 4-1960	15985	25- 6-1965
36	*Novaseptale*, 10 compresse da gr. 0,50	Id.	2- 3-1961	4555	6- 4-1957
37	*Paidenol*, flacone sciroppo da 160 cc.	Dott. Guidi, Milano, via Osoppo, 7	22- 5-1957	12507	31- 7-1965
38	*Nematan*, 30 confetti da mgr. 50	Lab. Farmacologico Milanese, Milano, via Codogno, 5	2- 7-1960	17328	17- 4-1965
39	*Chinuryl*, 20 cialdini	Lab. Farm. Maestretti, Milano, viale Gran Sasso, 18	18- 8-1956	2166/A	16-12-1964
40	*Inotyol sulfamidico* (categoria), tubo da gr. 35 di pomata	Id.	28- 3-1965	9243/A	7- 9-1964
41	*Taxol*, 50 compresse	Id.	20- 8-1957	12854	16-12-1964
42	*Endopirina*, 4 fiale × 5 cc.; 20 capsule gelatinose; 4 supposte per adulti; flacone × 140 cc. sciroppo	Maggioni e C., Milano, via G. Colombo, 40	22-11-1954	9576	9- 4-1965
43	*Elvetil M. G.* 624 (categoria), 5 fiale × 1 cc. da gr. 0,005 (per uso pedriatico)	Id.	7-11-1955	8765/A	9- 4-1965
44	*Keralgil*, 12 supposte per adulti	Dott. M. Marchesi, Milano, via Ettore Ponti, 40/47	6-10-1960 19- 9-1964	17352/A	18- 7-1965
45	*Keralgil*, 12 supposte per bambini	Id.	6-10-1960 19- 9-1964	17352/A-1	18- 7-1965
46	*Adinimiz*, 5 e 10 cioccolatini	Nimiz-Soc. Ital. prod. Farmaceutici, Milano, via Gen. Fara, 8	15-12-1951	5804	30- 8-1965
47	*Adinimiz*, flacone gocce × 10 cc.	Id.	19-12-1961	5804/A	30- 8-1965
48	*Adinimiz*, 1 fiala × 2 cc.	Id.	15-12-1951 3- 4-1959	5804/B	30- 8-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
49	*Metiovit*, 6 fiale da 5 cc tipo forte	Pro-Ter, Milano, via Monti Sabini, 1	24-10-1961	2444/1	12- 6-1965
50	*Metiovit*, 6 fiale da 3 cc.	Id.	23- 8-1962	2444/2	12- 6-1965
51	*Metiovit*, flacone sciroppo da gr. 175	Id.	17- 9-1962	2444/C	12- 6-1965
52	*Utivitamin D2*, 1 fiala × 5 cc. da 1.000.000 U.I.	A. Saita (già registrata a nome della ditta U.T.I.), Milano, piazza Bergano, 9	15- 4-1948	1267	2- 5-1964
53	*Utivitamin D2*, 1 fiala × 3 cc. da 1.000.000 U. I. in soluzione alcoolica	Id.	25- 8-1950	1267/A	2- 5-1964
54	*Utivitamin D2*, 5 fiale × 1 cc. da 50.000 U.I. in olio; 5 fiale × 1 cc. da 50.000 U. I. in soluzione alcoolica	Id.	22- 8-1952	1267	2- 5-1964
55	*Utivitamin D2*, 1 fiala × 4 cc. da 1.000.000 U. I. di Vit. D2 + 100.000 U. I. di Vit. A	Id.	21-11-1950	1267/B	17- 5-1965
56	*Ultravitamin B1*, 10 fiale × 1 cc. da mg. 25	Id.	27- 5-1958	1268/1	3- 2-1965
57	*Utivitamin C*, 10 fiale × 1 cc. da gr. 0,10	Id.	6-11-1959	1296	3- 2-1965
58	*Colesterel*, 5 fiale × 3 cc.	U. Ravizza Muggiò (Milano), via Silvio Pellico, 51	27- 8-1959	15527/A	24- 7-1965
59	*Equibral*, 10 supposte da mg. 30	Id.	20- 1-1962	17940/A	24- 7-1965
60	*Simesalgina*, 5 fiale × 2 cc.	Simes, Milano, Affori, via Bellerio, 41	19- 7-1943	18	1- 3-1965
61	*Spamidone*, flacone sciroppo da gr. 80	SPA Società Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	15- 2-1952	5985	8- 7-1965
62	*Antisclerotico*, flacone × gr. 100	Cutolo-Calosi, Napoli, via P. Castellino, 111	22- 5-1950	3399	8- 4-1965
63	*Bromosina*, flacone sciroppo × gr. 200	Id.	12-12-1952	3793	8- 4-1965
64	*Chinammina*, 1 fiala × 2 cc.; 1 fiala × 4 cc.	Id.	29-10-1951	5425	8- 4-1965
65	*Hormo-Hemina con ferro e vit. C*, 40 compresse	Id.	4-10-1950	576	8- 4-1965
66	*Novancurina*, 5 fiale × mg. 10	Id.	18- 3-1954 2- 8-1958	8736/A	8- 4-1965
67	*Pandin*, 3 fiale × 2 cc.	Id.	1- 8-1950 10-10-1957	12986	8- 4-1965
68	*Protolac*, 12 fiale × 1,2 cc.	Id.	25- 1-1950	2878	6- 4-1965
69	*Perfosfor*, 12 fiale × 1,2 cc. tipo semplice; 12 fiale × 1,2 cc. con Vit. B1; 30 compresse da gr. 0,11	Id.	5- 1-1952	5788	8- 4-1965
70	*Sifos*, flacone sciroppo × g. 200	Id.	23-10-1951	5482	8- 4-1965
71	*Androcortex*, 3 fiale × 2 cc. tipo oleoso	Istituto Sieroterapico Italiano, Napoli, via S. Giacomo dei Capri, 66	28-12-1949	2343	6- 4-1965
72	*Mycilen*, scatoletta da gr. 14 di pomata antibiotica	Id.	24- 3-1952	2897	6- 4-1965
73	*Mycilen*, tubetto × gr. 10 di polvere	Id.	22- 2-1951	2897/A	6- 4-1965
74	*Vaccino antipiogeno*, 3 fiale × 2 cc. tipo normale	Id.	23-10-1956	11749	6- 4-1965
75	*Vaccino antipiogeno*, 6 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	7- 3-1957	11749/A	6- 4-1965
76	*Vaccino gonococcico*, 6 fiale × 2 cc. tipo normale	Id.	11- 4-1960	17125	6- 4-1965
77	*Vaccino gonococcico*, 6 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	11- 4-1960	17125/1	6- 4-1965
78	*Vaccino gonococcico*, 6 fiale × 2 cc. tipo misto	Id.	11- 4-1960	17125/A	6- 4-1965
79	*Vaccino tifico*, 6 fiale × 2 cc. uso endovenoso	Id.	11- 8-1959	15402/A	6- 4-1965
80	*Rifocin* (iniettabile), 1 fialoide da gr. 0,350 + fiala da 2 cc. di solvente	Antibiotici Lepetit, Napoli, via Annunziata, 30	21- 9-1961	19235	30- 7-1965
81	*Rifocin* (iniettabile), 1 fialoide da gr. 0,750 + fiala da 3 cc. di solvente	Id.	21- 9-1961	19235/1	30- 7-1965
82	*Rifocin* (uso locale), 1 fialoide da gr. 0,180 + fiala da 18 cc. di solvente	Id.	2- 2-1962	19235/A	30- 7-1965
83	*Vitamina A. Mayer*, 5 fiale da 1 cc. da 20.000 U.I.	Laboratori Mayer, Napoli, via P. Castellino, 161	16- 4-1953	7550	16- 6-1965

	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
84	*Arseno glucalcio bromuro magnesiaco*, 6 fiale × 5 cc.; 6 fiale × 10 cc.	Ist. Biot. Carlevaro, Parma, via Langhirano 65	21- 2-1950	2975	26- 6-1965
85	*Drenolax*, 40 compresse tipo antiepatico; 40 compresse tipo lassativo	Id.	19- 9-1949	2308	26- 6-1965
86	*Fosfo-calciotiol* (uso intramuscolare), 10 fiale × 5 cc.; 10 fiale × 3 cc.	Id.	10-10-1947 5- 8-1954	931	10- 3-1954 26- 6-1965
87	*Fosfo-calciotiol* (uso endovenoso), 5 e 10 fiale × 10 cc	Id.	10-10-1947 8- 3-1950 5- 8-1954	931/A	26- 6-1965
88	*Fosfo-Calciotiol*, 30 compresse tipo semplice	Id.	10-10-1947	931/C	26- 6-1965
89	*Fosfo-calciotiol*, 30 compresse tipo D-B1	Id.	10-10-1947	931/D	26- 6-1965
90	*Glucalcio bromuro*, 6 fiale × 5 cc.; 6 fiale × 10 cc.	Id.	14- 2-1949	1748	26- 6-1965
91	*Glucalcio bromuro magnesiaco*, 6 fiale × 10 cc. endovena; 6 fiale × 5 cc. intramuscolare 10 fiale × 2 cc. intramuscolare	Id.	18- 2-1950	2949	26- 6-1965
92	*Glucalcio efedrina*, 6 fiale × 5 cc.; 10 fiale × 2 cc.	Id.	14- 2-1949	1730	26- 6-1965
93	*Glucalcio magnesio*, 10 fiale × 2 cc. tipo semplice; 6 fiale × 5 cc tipo semplice; 6 fiale × 10 cc tipo semplice	Id.	14- 2-1949	1749	26- 6-1965
94	*Glucalcio magnesio*, 10 fiale × 2 cc. tipo cacodilico; 6 fiale × 5 cc. tipo cacodilico; 6 fiale × 10 cc. tipo cacodilico	Id.	23- 9-1949	1749/A	26- 6-1965
95	*Iodocitina*, 2 fiale × 10 cc. iniettabile	Id.	2-10-1952	7117	26- 6-1965
96	*Iodocitina Vitaminica* (categoria), 6 fiale × 2 cc.	Id.	11-11-1952	7117/A	26- 6-1965
97	*Lipertens*, 50 compresse	Id.	15- 3-1961	2229	26- 6-1965
98	*Neo-Cardiogen E*, iniettabile in flac. multidose da 15 cc	Id.	12- 9-1959	15717/A	26- 6-1965
99	*Neo-Cardiogen E 100*, iniettabile in flacone multidose da 20 cc.; iniettabile in fiale 10×2 cc.	Id.	12- 9-1959 17-10-1961	15717/C	26- 6-1965
100	*Ossifral*, flacone multidose da 6 cc.	Id.	9-11-1946 27- 1-1953	526	26- 6-1965
101	*Suppomicina*, 6 supposte × 200.000 U. I. per bambini	Id.	4- 4-1956	11004	26- 6-1965
102	*Suppomicina* (serie), 1 supposta × 400.000 U.I. per adulti	Id.	4- 4-1956	11004/A	26- 6-1965
103	*Iuvitan*, flacone gocce × 30 cc.	Ist. Biochimico Pavese, Pavia, via Alzaia, 29	5-12-1953	8435	21- 6-1965
104	*Mephyton*, 1 fiala da 1 cc. × mgr. 50	Merch & Co., Inc., Rahway, New Jersey (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Merch Sharp & Dohme (Italia), Pavia, via Emilia, 21	4-12-1958	11021	5- 7-1965
105	*Mephyton*, 100 compresse da mgr. 5	Id.	4-12-1958	11021/A	5- 7-1965
106	*Icarcillina-ST* (categoria), 1 flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente	Icar (già Leo) Roma, via Guido D'Arezzo, 32	18- 6-1960	12290/A	17- 2-1965
107	*Icarcillina ST* (serie di categoria) 1 flacone da 500.000 U.I.+ gr. 0,25 con annessa fiala solvente (pediatrica)	Id.	18- 6-1960	12290/A-1	17- 2-1965
108	*Coresan sedativo*, flacone gocce × 15 cc.	Lab. Bioch. Peyro, Torino, via Castagneto, 5	6- 4-1959	1819/A	9- 9-1965
109	*Coresan semplice*, flacone × 15 cc.	Id.	18- 6-1951	1819	9- 9-1965
110	*Coresan efedrina*, flacone gocce da 15 cc.	Id.	10- 5-1951	1795	9- 9-1965
111	*Coresan sparteina*, flacone gocce da 15 cc.	Id.	14-11-1951	2125	9- 9-1965
112	*Hepatior*, 20 confetti	Id.	15- 3-1954	5454	9- 9-1965
113	*Passibromopeptone*, flacone da gr. 120 di soluzione	Id.	17- 9-1949	2450	9- 9-1965

(8173)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 19 aprile 1965 al 25 aprile 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

— **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.298	3.420	1.119	2.298	3.518	5.842
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	31.007	30.438	25.947	31.007	35.009	44.814
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.609	11.489	5.775	7.609	10.122	15.715
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.948	9.719	5.578	8.948	12.790	20.714
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.248	9.679	5.188	10.248	14.250	23.564
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.808	9.631	4.720	11.808	16.002	26.984
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.588	9.607	4.486	12.588	16.878	28.694
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.368	9.583	4.252	13.368	17.754	30.404
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.748	9.479	3.238	16.748	21.550	37.814
	ex 01	8. superiore al 43 %	24.028	9.255	1.563	24.028	29.726	53.774
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.385	8.156	4.015	7.385	11.227	16.964
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.685	8.116	3.625	8.685	12.687	19.814
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.245	8.068	3.157	10.245	14.439	23.234
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	11.025	8.044	2.923	11.025	15.315	24.944
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.805	8.020	2.689	11.805	16.191	26.654
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.185	7.916	1.675	15.185	19.987	34.064
	ex 01	7. superiore al 43 %	22.465	7.692	zero	22.465	28.163	50.024

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.046	9.926	4.212	6.046	8.559	11.965
	ex 05	c. latte condensato e altri	7.938	14.249	6.955	13.722	10.673	20.339
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	31.007	30.438	25.947	31.007	35.009	44.814
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.385 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.385 (*f*)	11.227 (*f*)	16.964 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.685 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.685 (*f*)	12.687 (*f*)	19.814 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.245 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.245 (*f*)	14.439 (*f*)	23.234 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	11.025 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	11.025 (*f*)	15.315 (*f*)	24.944 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.805 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.805 (*f*)	16.191 (*f*)	26.654 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.185 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.185 (*f*)	19.987 (*f*)	34.064 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	22.465 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.465 (*f*)	28.163 (*f*)	50.024 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.046 (*f*)	9.926 (*f*)	4.212 (*f*)	6.046 (*f*)	8.559 (*f*)	11.965 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.033
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	37.120 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	35.058 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) . . .	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	9.236
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	9.236

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	7.454
	ex 12	III. Cheddar, Chester .	zero	zero	zero	zero	zero	12.582
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.874	17.630	zero	5.874	12.907 (c)	30.680
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	5.486	16.189	zero	5.486	10.540 (c)	23.749
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	656	10.326	zero	656	5.131 (c)	15.169
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	915	zero	zero	zero	13.861
	17 20 23	VIII. latticini ed altri . .	zero	915	zero	zero	zero	13.861
	13 16	F. formaggi fusi	4.176	14.185	3.644	6.073	12.355 (c)	29.654
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato in un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(7541)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 11 novembre 1965 « Norme per la concessione della esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi impiegati in usi previsti dalle lettere *M*), *N*), *O*) e *P*) della tabella *A* annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 dicembre 1965, all'art. 11, comma secondo, in luogo di: « chi la presenta, » leggasi: « chi la rappresenta, ».

(10082)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Calcolo numerico con elementi di programmazione » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Calcolo numerico con elementi di programmazione », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10079)

Vacanza della cattedra di « Genetica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Genetica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10080)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Politica economica e finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra convenzionata di « Politica economica e finanziaria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.722.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9843)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.532.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9833)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9823)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.827.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9824)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Magisano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.818.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9825)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9826)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9844)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Salento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.492.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9845)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.264.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9846)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.258.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9847)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.079.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9848)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.962.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9849)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Carrodano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9864)

Autorizzazione al comune di Bassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Bassiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9865)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Carro (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9866)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Fiesole (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9867)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.749.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9868)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Itri (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.456.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9869)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Maenza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.479.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9870)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.969.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9871)

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Borghetto Vara (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.457.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9872)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Reggello (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.764.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9873)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.697.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9876)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Proceno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.820.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9874)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Villamarzana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.061.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9875)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Frontone (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.854.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9877)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Civitella di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.348.932, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9878)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Fragagnano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.211.035, per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9879)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.464.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9880)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario e sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 4 giugno 1965, sono fissate per i giorni 15, 16, 17 e 18 febbraio 1966.

Le prove stesse avranno luogo in Roma « Sala delle conferenze » della Stazione Termini, in via Giolitti, n. 34, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni sopraindicati.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il presidente: CARBONE

(9815)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a nove posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 374;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a nove posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti, che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a un anno.

Art. 2.

Colore che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata da una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato, dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti alla data che sarà fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nei termini di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali od a difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) a) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n 6).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) della stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto amministrativo e tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 43, nei giorni 25, 26, 28 e 29 marzo 1966, alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituto avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 3.235.700.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 ottobre 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 130

(9814)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei-ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, indetti con decreto ministeriale 28 settembre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 28 settembre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1965), con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei-ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei-ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, banditi con il decreto ministeriale di cui alle premesse, e relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, è stabilito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

I candidati, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Prima di entrare in sala di esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento; essi dovranno inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata dal Ministero.

Art. 3.

I candidati invalidi che si trovino nell'impossibilità di eseguire le prove con le modalità stabilite, dovranno presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse al Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale), affinchè possano essere adottati tempestivamente i provvedimenti del caso.

Art. 4.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8,30 presso il Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, viale Trastevere, Roma.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

Art. 5.

Coloro che avranno superato le prove scritte saranno chiamati alle prove orali con raccomandata personale, nella quale saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale dovranno presentarsi.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro: GUI

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto, indetti con il decreto ministeriale 28 settembre 1964, per i posti disponibili al 1° ottobre 1964.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Data della prova
Ginnasi superiori:	
Italiano, latino, greco, storia e geografia .	12 gennaio 1966
Licei classici:	
Storia e filosofia	8 gennaio 1966
Storia dell'arte	14 gennaio 1966
Matematica e fisica	14 gennaio 1966
Scienze naturali, chimica e geografia . . .	11 gennaio 1966
Licei scientifici:	
Storia e filosofia	8 gennaio 1966
Matematica e fisica . .	14 gennaio 1966
Scienze naturali, chimica e geografia . .	11 gennaio 1966
Lingua straniera: inglese . . .	8 gennaio 1966
Istituti magistrali:	
Lettere italiane e storia	11 gennaio 1966
Filosofia e pedagogia	8 gennaio 1966
Matematica e fisica . .	14 gennaio 1966
Scienze naturali, chimica e geografia . .	11 gennaio 1966

(9948)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bergamo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1965, avrà luogo in Bergamo presso la Scuola elementare « A. Locatelli », via Pradello n. 3, il giorno 15 gennaio 1966, con inizio alle ore 10.

(9947)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 18 maggio 1965, avrà luogo in Como presso l'Aula magna dell'Istituto tecnico commerciale « Caio Plinio Secondo », via Cesare Cantù, 17, il giorno 8 gennaio 1966, con inizio alle ore 10.

(9949)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti a tastiera, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 44 del 4 novembre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento degli strumenti a tastiera, indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1962.

(9495)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per l'iscrizione nella sezione 3ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 268 del direttore compartimentale di Bari, in data 19 agosto 1965, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centoottantasette posti riservati al Compartimento di Bari nel pubblico concorso a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea.

(9437)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3130 del 26 giugno 1965, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1964;

Visto il telegramma n. 300-XII-6871 del 27 novembre 1965 del Ministero della sanità, con cui viene designato il dott. Luigi Bubbico, medico provinciale superiore, in sostituzione del dott. Guarino Mario impedito per motivi di servizio, a far parte della Commissione in parola;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Guarino, medico provinciale capo, viene nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1964 il dott. Luigi Bubbico, medico provinciale superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge.

Benevento, addì 27 novembre 1965

Il medico provinciale: SEGRETO

(9623)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.